



## **Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE)**

### **Modifica del ...**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza dell'11 agosto 1999<sup>1</sup> concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri è modificata come segue:

#### *Art. 15 cpv. 1*

<sup>1</sup> In caso di fermo secondo l'articolo 73 capoverso 1 lettere a e b LStrI o se è ordinata la carcerazione secondo gli articoli 75–78 LStrI, a partire da una durata del fermo o della carcerazione di dodici ore è versato al Cantone interessato un importo forfettario di 200 franchi per giorno.

*Inserire prima del titolo della sezione 1a*

#### *Art. 15a          Partecipazione alle spese d'esercizio dei centri cantonali di partenza (art. 82 cpv. 3 lett. b e art. 73 cpv. 1 lett. c LStrI)*

<sup>1</sup> Si è in presenza di un numero straordinariamente elevato di passaggi illegali del confine e di controlli delle persone (art. 82 cpv. 3 lett. b LStrI) se:

- a. per un periodo protratto non è più possibile consegnare le persone interessate alle autorità di uno Stato limitrofo il giorno in cui vengono fermate;
- b. la sistemazione delle persone interessate in altri alloggi cantonali non può essere garantita e deve quindi avvenire in un centro cantonale di partenza nell'area di confine; e
- c. le procedure di consegna allo Stato limitrofo vengono semplificate grazie alla sistemazione in un centro cantonale di partenza nell'area di confine.

<sup>1</sup> RS 142.281

<sup>2</sup> In caso di fermo secondo l'articolo 73 capoverso 1 lettera c LStrI può essere corrisposto al Cantone un importo forfettario convenuto contrattualmente di massimo 100 franchi per giorno.

*Art. 15a<sup>bis</sup>*

*Art. 15a previgente (senza rubrica)*

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2024.

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd  
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi